

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 settembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## PARTE I

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3689.

**Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'art. 36** ..... Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3726.

**Legge regionale n. 53/98. Approvazione convenzione tipo per l'affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione, di cui all'art. 35** ..... Pag. 9

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 GIU. 1999

ADDI' **25 GIU. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

**COSENTINO - ALEANDRI - CIOFFARELLI - DONATO - META - PIZZUTELLI-**  
ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3689

OGGETTO: Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'art. 36.



Argomento: Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53. Approvazione convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 36.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore alle opere e reti di servizi e mobilità;

VISTA Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", che all'articolo 36 ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della legge regionale citata 6/1996;

CONSIDERATO che per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, il citato articolo 36 prevede la stipula di apposita convenzione tra i Consorzi di bonifica e le Autorità d'ambito, sulla base della convenzione tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40;


VISTO il testo della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato predisposto dall'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità;

CONSIDERATO che il testo della Convenzione tipo è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e secondo le leggi vigenti in materia;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127;

DELIBERA


- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183", la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi



- di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della stessa legge, contenuta nell'allegato A) e formante parte integrante del presente deliberato;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regionale Lazio.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127.

12/06/1999



IL PRESIDENTE : F.10 PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.10 Dott. Saverio GUCCIONE

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'

ALLEG. alla DELIB. n. 3689  
DEL 25 GIU. 1999



**Convenzione tipo**  
per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e  
l'organizzazione del servizio idrico integrato


IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. *Raimondo Besson*)



L'ASSESSORE  
OPERE E RETI DI  
SERVIZI E MOBILITA'



Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53  
"Organizzazione regionale della difesa del suolo  
in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183"  
(articolo 36 comma terzo)



**SCHEMA DI:**

**Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato.**

( ai sensi dell'articolo 40 e per le attività di cui all'articolo 36, comma secondo e terzo, della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989 n.183")

**CONVENZIONE**

per la regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'Ambito Territoriale Ottimale ..... nr. ... , che utilizza il sistema di bonifica come recapito, collettamento ed allontanamento di acque depurate o meteoriche nelle aree urbane che godono del beneficio diretto dall'azione della bonifica, ricadenti nel perimetro consortile del Consorzio di bonifica ..... , tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 36 comma secondo e terzo ed in applicazione dell'articolo 40 della Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53.

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso .....


**TRA**

Il Presidente della Provincia di ..... in rappresentanza dell'Autorità d'Ambito, di cui all'A.T.O. .... così come individuato dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1996 n.6, il quale interviene al presente atto in forza di .....

**E**

Il Consorzio di bonifica ..... con sede in .....  
..... rappresentato dal Presidente .....  
in forza di .....  
più oltre denominato Consorzio

**PREMESSO**



CHE la legge 5 gennaio 1994 n.36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", nel definire il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ha tra l'altro stabilito che:

- gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti (articolo 14 comma secondo);
- chiunque utilizzi canali di bonifica o acque irrigue come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (articolo 27 comma terzo);

Che la legge regionale 22 gennaio 1996 n.6 ha delimitato gli Ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio ed ha indicato le forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessati per la gestione unitaria del Servizio idrico integrato;

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito, con convenzione in data ....., l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'A.T.O. .... nr. ...;

CHE la Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183", ha:

- delegato, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative concernenti:
  - 1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
  - 2) le opere di bonifica;
  - 3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale;
  - 4) la manutenzione dei corsi d'acqua di competenza provinciale per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ;
- attribuito alle provincie le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale;
- stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediante affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche e di bonifica individuate di interesse regionale, della manutenzione di corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di manutenzione e del relativo servizio di piena;
- stabilito che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a carico della contribuzione, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di interesse regionale;

CHE l'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla legge regionale ..... articolo ....., ha:

- stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
- previsto che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della



- tariffa, debbano contribuire alle spese consortili mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della legge regionale citata 6/1996;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n.6924, pubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998, ha approvato la convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato e che secondo tale schema l'Autorità d'Ambito di cui all'A.T.O. nr. .... dovrà stipulare apposita convenzione con il Gestore individuato;

CHE il Consiglio regionale con deliberazione ..... n. .... ha approvato il Piano di classifica degli immobili consortili per il riparto della contribuzione del Consorzio di bonifica ....., predisposto in base alle Direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione ..... n. .... ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998;

CHE la Giunta regionale con la deliberazione ..... n. ...., pubblicata sul B.U.R.L. del ....., ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art.35 della legge regionale 53/1998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti pubblici di irrigazione e che secondo tale schema la Provincia di .... ha stipulato apposita convenzione in data ..... con il Consorzio di bonifica.....;


CHE la Giunta regionale con la deliberazione ..... n. ...., pubblicata sul B.U.R.L. del ....., ha approvato la convenzione tipo prevista dall'articolo 36 della legge regionale 53/1998, secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;

CHE è stata rilevata l'esistenza nel comprensorio consortile, di aree urbane che godono del beneficio diretto della bonifica e sono tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ove opere e servizi di bonifica vengono utilizzati per la raccolta, collettamento ed allontanamento di acque depurate o meteoriche;

CHE le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:  
l'Autorità d'Ambito: .....  
il Consorzio di bonifica: .....

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**



## Articolo 1) Oggetto

1. Il Consorzio si impegna a mantenere in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato nelle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica, individuate nella cartografia allegata, e tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura.

2. L'Autorità d'Ambito si impegna ad obbligare il soggetto gestore del servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio, quale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica.

3. Per i fini del comma precedente, l'Autorità d'Ambito si impegna ad inserire la presente convenzione come facente parte integrante della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, che dovrà prevedere la copertura degli oneri a carico della tariffa per il servizio idrico integrato.

## Articolo 2) Area di competenza del Consorzio

1. Il Consorzio dovrà garantire la gestione del sistema di opere e servizi di bonifica riguardante le aree urbane di cui all'articolo 1, situate entro il territorio del proprio perimetro consortile - facente parte del comprensorio di bonifica ..... - come indicato nello Statuto consortile approvato con deliberazione della Giunta regionale .....n. .... e come delimitato in cartografia nell'allegato A), dove vengono anche indicati i Comuni ricadenti nel perimetro consortile nonché la superficie degli stessi.

## Articolo 3) Area di competenza dell'Autorità d'Ambito

1. Il sistema di opere e servizi di bonifica utilizzato dal soggetto gestore del servizio idrico integrato riguardano aree urbane rientranti nell'Ambito territoriale ottimale nr. .... , come individuato dalla legge regionale nr. 6/1996 e come delimitato in cartografia nell'allegato B), dove vengono anche indicati i Comuni rientranti.

## Articolo 4) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza, le parti dovranno confermare la convenzione per ulteriori anni 5.

## Articolo 5) Individuazione dei sistemi di bonifica

1. I corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica di cui all'articolo 1 e come meglio individuati nella cartografia allegato C), sono i seguenti:



*(inserire denominazione, descrizione, lunghezza, sezione, portata massima ammissibile in almeno tre punti significativi, nonché impianti e loro caratteristiche e riferimento alla cartografia)*

#### **Articolo 6) Attività di gestione**

1. La gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate sono eseguite con riferimento alle tipologie di azione ed agli standards qualitativi previsti nella convenzione Provincia / Consorzio, stipulata ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 53/1998.

#### **Articolo 7) Canone**

1. Il canone costituisce il corrispettivo dei costi sostenuti dal Consorzio per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica individuate, che il soggetto gestore del servizio idrico integrato dovrà versare al Consorzio nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

#### **Articolo 8) Determinazione del canone**

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato, viene commisurato al costo di gestione calcolato annualmente dal Consorzio per i corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica individuati e determinato con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi vigente o, in mancanza, con riferimento a specifiche analisi, come da documento tecnico estimativo, allegato D).


2. Al costo di gestione vengono applicate le procedure di ottimizzazione previste nella convenzione Provincia / Consorzio, stipulata ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 53/1998.

#### **Articolo 9) Modalità di versamento del canone**

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali, a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella esattoriale ai sensi del DPR 29 settembre 1993 n.602 e successive modificazioni.

#### **Articolo 10) Qualità delle acque scaricate**

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a garantire la qualità delle acque scaricate nel sistema di bonifica, ai sensi della legge 319/1976 e successive modificazioni e integrazioni.



### Articolo 11) Quantità delle acque scaricate

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato si impegna a mantenere le condizioni attuali di utilizzazione del sistema di bonifica per la raccolta, allontanamento e collettamento delle acque, secondo i valori di portata massima citati all'articolo 5.

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di immissione o la quantità d'acqua interessanti il sistema di bonifica per esigenze del soggetto gestore, le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema bonifica saranno a carico del soggetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

### Articolo 12) Informazioni e controllo

1. Il Consorzio è tenuto a fornire alla Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecniche, qualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicità annuale.

2. L'Autorità d'Ambito, tramite il soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riserva la facoltà di eseguire direttamente, o tramite soggetti da essa indicati, ogni controllo necessario ad accertare l'attività di manutenzione secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il Consorzio si adopererà per favorire le attività di controllo.


3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verificherà con cadenza trimestrale la qualità delle acque scaricate, mediante analisi delle stesse nei punti di immissione nelle strutture di bonifica, individuati d'intesa con il Consorzio. I risultati verranno trasmessi al Consorzio.

### Articolo 13) Garanzie

1. Il Consorzio terrà indenne l'Autorità d'Ambito, e per essa il soggetto gestore del servizio idrico integrato, da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere in forza della presente convenzione. Allo scopo, il Consorzio stipulerà apposito contratto assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da danni a terzi causati dalle attività e dalle strutture di bonifica individuate nella presente convenzione.

2. Il Consorzio è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'Autorità d'Ambito, le irregolarità che il soggetto gestore del servizio idrico integrato abbia riscontrato nell'attività di gestione del sistema di bonifica individuato.

3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato terrà indenne il Consorzio da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività della presente convenzioni, in particolare circa la qualità delle acque immesse e l'eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti.



4. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato è obbligato ad eliminare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del Consorzio, le irregolarità che abbia riscontrato nella qualità e quantità delle acque scaricate.

5. La presentazione di eventuali giustificazioni non fanno venir meno l'obbligo delle Parti di garantire la continuità degli impegni assunti.

#### **Articolo 14) Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto, la questione verrà deferita al giudizio di una Commissione appositamente nominata dalla Giunta regionale.

#### **Articolo 15) Inadempimenti**

1. Qualora il soggetto gestore del servizio idrico integrato non corrisponda il canone dovuto nei tempi e con le modalità stabilite, il Consorzio – previa puntuale diffida ad adempiere – da comunicazione all'Autorità d'Ambito per l'applicazione dall'articolo 31 comma secondo e dall'articolo 34 della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, di cui la presente convenzione forma parte integrante.

2. In caso di inadempienza del Consorzio, l'Autorità d'Ambito, previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni del Consorzio, o in assenza di queste, alla scadenza del termine previsto, da comunicazione alla Regione Lazio per l'avvio della procedura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4.

#### **Articolo 16) Recesso**


1. E' escluso il recesso dalla presente convenzione.

#### **Articolo 17) Oneri fiscali**

1. Gli oneri fiscali di registrazione della presente convenzione sono a carico del richiedente.

#### **Articolo 18) Decadenza**

1. In caso di soppressione del Consorzio, la convenzione decade automaticamente e l'Autorità d'Ambito provvederà a stipulare altra convenzione con l'Ente subentrante ai sensi delle vigenti norme in materia.



## Articolo 19) Accettazione degli oneri

1. Il Consorzio accetta tutte le clausole contenute nella presente convenzione e l'Autorità d'Ambito si obbliga a far rientrare detta convenzione in quella per la gestione del servizio idrico integrato, obbligando di conseguenza il soggetto gestore del servizio all'accettazione delle clausole in essa contenute.

## Articolo 20) Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le Parti fanno espresso richiamo alla normativa citata nelle premesse, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture e lavori pubblici.

2. Le clausole contenute nella presente convenzione possono subire variazioni per effetto di disposizioni legislative o regolamentari che modifichino in tutto o in parte le norme in base alle quali sono state redatte, previa deliberazione della Giunta regionale.

### ALLEGATI:

- A) Cartografia con delimitazione del Comprensorio di bonifica e del perimetro consortile, con indicazione dei Comuni ricadenti e la superficie degli stessi, nonché individuazione delle aree urbane aventi beneficio diretto dalla bonifica. (articoli 1 e 2)
- B) Cartografia con delimitazione dell'Ambito territoriale ottimale e indicazione dei Comuni ricadenti. (articolo 3)
- C) Cartografia con indicazione dei sistemi di bonifica (corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica). (articolo 5)
- D) Documento tecnico estimativo ed analisi. (articolo 8)



## CONVENZIONE TIPO

### Convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato

- Articolo 36 comma terzo della legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 -  
Convenzione tipo ai sensi dell'articolo 40 tra Autorità d'Ambito e Consorzio di bonifica.

### Commento

La legge 5 gennaio 1994 n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) , all'articolo 14 comma secondo, ha stabilito che gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti.

L'articolo 27 inoltre, precisa che chiunque utilizzi canali di bonifica come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

La Regione Lazio, in applicazione della legge 36/1994, con la legge 22 gennaio 1996 n.6 ha individuato gli ambiti territoriali ottimali ed ha definito l'organizzazione del servizio idrico integrato (la gestione del servizio viene affidata in convenzione ad un Gestore del servizio idrico integrato) .

Inoltre, nel definire l'organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183, il legislatore regionale con la legge 11 dicembre 1998 n.53, all'articolo 36 (come modificato dalla legge regionale .....n. articolo .....), coerentemente con il citato disposto della norma statale n.36/1994, ha stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.

Le condizioni, pertanto, che debbono riscontrarsi sono tre:

- 1) immobile ricadente in zona urbana;
- 2) far parte di un territorio ricompreso entro un perimetro consortile di bonifica e che trae comunque un beneficio dall'attività di bonifica stessa;
- 3) essere assoggettato all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura.

Le Direttive ai Consorzi di bonifica, emanate dalla Giunta regionale con deliberazione ....., ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 36, tengono conto di tali disposizioni adeguando in tal senso i piani di classifica dei Consorzi.

Il secondo comma dell'articolo 36 si rivolge quindi ai Gestori del servizio idrico integrato, imponendo loro di contribuire alle spese consortili qualora utilizzino canali o strutture di bonifica per il servizio di raccolta, collettamento ed allontanamento di



acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa.

La regolazione dei rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato, viene rimesso alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Autorità d'Ambito ed il Consorzio di bonifica interessato, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. Tale convenzione forma parte integrante della convenzione di gestione (art.9 della LR 6/1996) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa.

Detti oneri, sotto forma di canoni, vanno calcolati tenendo presente il beneficio diretto che ottiene il gestore del servizio idrico integrato dall'utilizzazione dei canali e delle strutture di bonifica per il servizio di raccolta, collettamento ed allontanamento di acque meteoriche o depurate.

In definitiva, per le aree urbane che godono del beneficio diretto dalla bonifica, tutti i servizi di bonifica affidati ai Consorzi ai sensi della legge regionale 53/1998, vengono utilizzati dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato per l'espletamento dei propri compiti.

Per tale utilizzazione, il Gestore contribuisce alle spese consortili, cioè partecipa alla spese consortili, con il pagamento di un canone relativo ai costi del servizio bonifica, di cui gli stessi Consorzi sono responsabili ai sensi della legge regionale 4/1984 oltre che della 53/1998 (articolo 34 comma secondo). Inoltre, le modalità di conduzione delle stesse e gli standards di mantenimento, sono gli stessi di quelli stabiliti nella convenzione con la Provincia di cui all'articolo 35 della stessa Legge regionale 53/1998.

Il canone viene commisurato al costo di gestione dei corsi d'acqua, canali, impianti e strutture di bonifica, calcolato annualmente e determinato con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi, in mancanza con riferimento a specifiche analisi. A tale costo vengono applicate le procedure di ottimizzazione previste dalla convenzione di cui all'articolo 35 della Legge regionale 53/1998 tra Consorzio e Provincia.

Circa le modalità di richiesta e versamento del canone, occorre tener presente che l'attività di gestione delle strutture di bonifica è una attività istituzionale del Consorzio, che come tale non può essere considerata attività commerciale e quindi soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 8 comma 1/bis del decreto legislativo 27/4/1990 n.90. Pertanto, il Consorzio richiede il versamento tramite il Servizio riscossione tributi con l'emissione di una cartella esattoriale ai sensi del DPR 29/9/1973 n.602 come modificato dal decreto legislativo 26/2/1999 n.46 emanato a seguito della norma prevista nell'articolo 1 della legge 28/9/1998 n.337.

### Riferimenti

- Riferimento alla legge 36/1994, articolo 14;
- Riferimento alla legge 36/1994, articolo 27;
- Riferimenti alla legge regionale 6/1996 sulle Autorità di ambito e servizio idrico integrato (affidamento del servizio ad un Gestore);
- Riferimenti all'articolo 36 comma secondo della LR 53/1998 (utilizzazione di strutture di bonifica per gli scarichi);
- Riferimenti all'articolo 36 comma terzo (convenzione);
- Riferimento articolo 36 comma quinto (forma parte integrante della convenzione di gestione S.I.I.);
- Riferimento alle Direttive ai Consorzi ai sensi del comma sesto dell'articolo 36;



- Riferimento al Piano di classifica approvato dalla Regione Lazio con deliberazione ....., predisposto in base alle direttive;
- Riferimento alla Convenzione stipulata tra Consorzio e Provincia ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 53/1998.

